

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO

RICORSO

di **Immobiliare Villasanta s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo (p.i. 05583270961)** con sede in via Assunta 61 a Nova Milanese (MB) in persona del liquidatore dott. Maurizio Oggioni, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata, dall'avv. Umberto Grella (c.f.: GRLMRT66T20F704O) del Foro di Monza e domiciliate digitalmente presso il seguente indirizzo pec: umbertogrella@monza.pecavvocati.it indicando anche il seguente recapito fax 0362/915226

contro

Ministero della Transizione Ecologica – MITE

Regione Lombardia

Provincia di Monza e Brianza (MB)

Comune di Villasanta (MB)

per l'ANNULLAMENTO, previa SOSPENSIONE e/o idonea MISURA CAUTELARE, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi dei seguenti atti:

- a) decreto del direttore generale del MITE 222 del 22.11.2021
- b) decreto del direttore generale del MITE 15 del 23.02.2022
- c) nota della Regione Lombardia del 21.09.2021 di invio della graduatoria dei siti orfani al MITE
- d) nota del Comune di Villasanta del 22.02.2022 di convocazione incontro per discussione tematica del progetto di bonifica d'ufficio da attivarsi da parte di Regione Lombardia con i fondi del PNRR

e) programma regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Lombardia (PRB), allo stato non noto

Immobiliare Villasanta srl – sorta per scissione da un ramo d’azienda di Lombarda Petroli spa – è proprietaria di un vasto compendio con destinazione edificatoria produttiva, oggetto di un piano particolareggiato convenzionato nel 2004 (che riguardava anche le aree di Lombarda Petroli spa, per un totale di circa 300.000 mq) a valle del quale sono stati edificati sul solo lotto della ricorrente 4 capannoni produttivi con strade e servizi e residuano ancora diversi lotti produttivi da realizzare. I 4 capannoni, edificati dopo aver completato le bonifiche e rilasciato il relativo certificato di avvenuta bonifica, sono stati alienati a terzi soggetti che oggi ivi operano con varie attività imprenditoriali.

Nel 2009 è stata anche approvata una variante urbanistica sostanziale al piano particolareggiato ma poi non è stata stipulata la relativa convenzione.

Immobiliare Villasanta srl – trovatasi in difficoltà finanziaria – è stata ammessa alla procedura concordataria con provvedimento del 2013, tutt’ora in corso.

Con il PGT del 2019 il Comune di Villasanta srl ha – finalmente, dopo 5 anni di discussioni e di liti al TAR Lombardia – deciso di scindere il comparto di Immobiliare Villasanta srl da quello di Lombarda Petroli, ora reso autonomo ed identificato come ambito di trasformazione AT13, onde consentire il completamento del comparto produttivo già in parte edificato, ivi prevedendo circa 60.000 mq di SLP edificabile produttiva – compreso i 4 capannoni già edificati – e circa 45.000 mq di aree standards in cessione (di cui 25.000 mq da bonificare circa per il parco pubblico previsto a ovest della porzione in fase di edificazione e 15.000 mq circa per una fascia verde alberata

lungo la strada principale, già bonificata), ossia il 30% della superficie territoriale di circa 151.000 mq (quindi – per incidens – una superficie ragionevole rispetto al 55% degli standards richiesti nel confinante comparto AT11 di Lombarda Petroli spa, ossia in quest'altro caso 8 volte lo standards minimo del DM LL PP 02.04.1968).

Purtroppo, però, le sibilline norme tecniche del PGT afferenti al comparto AT13 sono state scritte ed approvate in modo superficiale ed incompleto, giacchè non è stato ivi chiarito come suddividere le volumetrie residue tra i diversi proprietari del comparto (oggi 5), né come suddividere le opere urbanizzative ancora da completarsi e la bonifica delle aree verdi standards di 25.600 mq da cedere.

Resasi conto dell'evidente errore commesso nel PGT ed anche su insistenza della ricorrente (che si trova in questa odissea urbanistica dal 2014, con pazienza infinita facendo correggere mano a mano tutti gli errori che emergono negli atti comunali via via succedutisi e che impediscono l'attuazione di un comparto che potrebbe portare 300 nuovi posti di lavoro ... quindi anche con un sentimento di indignazione nel vedere quanta leggerezza ed impreparazione vi sia in chi gestisce la cosa pubblica locale e quali danni si possono produrre al sistema socio-economico locale ...), l'amministrazione comunale ha avviato nel 2020 un procedimento d'ufficio – anche con la collaborazione del tecnico della procedura ricorrente arch. Ponti, che ha fornito i relativi elaborati grafici concordati con il responsabile dell'ufficio tecnico arch. Terruzzi – per l'approvazione di un piano particolareggiato di chiarimento e di indirizzo.

In pratica il piano prevede che i proprietari dei 4 lotti già esistenti rimangano estranei alle vicende del completamento del comparto AT13, non dovendo affrontare i costi ulteriori per le urbanizzazioni ancora mancanti e per la bonifica dell'area verde

standards in cessione di 25.000 mq circa, ma che al contempo non godano dei diritti volumetrici assegnati ai lotti della società ricorrente ancora da edificare, semplicemente potendo effettuare interventi manutentivi e di adeguamento tecnologico dei loro edifici, con piccoli bonus volumetrici.

Il piano particolareggiato – altresì – nulla ha disposto in merito all'esproprio di un distributore di benzina – regolarmente autorizzato ed ivi operante sin dal primo dopoguerra - che si trova nella proprietà della ricorrente, in parte sempre all'interno del perimetro dell'AT13, il cui ramo d'azienda è di proprietà di Lombarda Petroli spa. Senonchè, a seguito di una diffida notificata da Regione Lombardia nel luglio 2020, il Comune di Villasanta ha intimato con ulteriore diffida a Lombarda Petroli spa ed alla società ricorrente di adeguare tale impianto di carburanti alle nuove norme che spingono nella direzione di favorire i carburanti ecologici (metano, GPL) e la mobilità elettrica (colonnine elettriche di ricarica), ammodernando – quindi – il predetto distributore.

E' stato presentato un progetto in questa direzione, peraltro nella forma di una ristrutturazione totale con ampliamento da 3.000 mq dell'area originariamente utilizzata dal distributore esistente a 6.000 mq, ma il Comune di Villasanta lo ha bocciato per pretesa incompatibilità urbanistica in quanto il PGT sogna - contro il buon senso e contro la legge - che qualche persona sprovvista o poco sana di mente vada a demolire questo impianto (che vale circa 2.000.000 di euro, si tenga conto che vende piu' 5.000.000 di litri di carburanti ogni anno, come attestato anche da Regione Lombardia) e lo ricostruisca (con investimento di ulteriori 2.500.000 di euro) all'interno delle aree produttive dell'AT13, in tale modo creando ulteriore disagio connesso alle fasce di rispetto che rendono necessario allontanare le nuove

edificazioni dai depositi di carburanti che vanno insediati a servizio del distributore, in tale modo perdendo almeno il 30/40% della volumetria totale assegnata dal PGT, il tutto al solo fine di poter cedere come standards verde l'area occupata dal distributore di circa 3.000 mq, quando è notorio che secondo l'art. 14 comma 12 della LR Lombardia 12/2005 le indicazioni degli standards all'interno dei comparti produttivi possono sempre essere modificate e riorganizzate, purchè non si riduca la dotazione prevista in cessione, altresì è ancor più noto che l'art. 28 della L. 1150/1942 obbliga chi edifica a cedere gratuitamente le aree verdi libere necessarie quali standards degli interventi edilizi del piano attuativo, non certo aree occupate da aziende regolarmente autorizzate ed in piena attività il cui cespite vale non meno di 2.000.000 di euro.

Non succederà mai, quindi, che quest'area con sopra un distributore in piena attività venga ceduta gratis al Comune, né che il distributore venga demolito (con tutti i connessi costi di bonifica del comparto per creare l'ennesimo parchetto pubblico inutile e poi semi-abbandonato ed inutilizzato, nessuno va a passeggiare in mezzo ai capannoni di una zona densamente produttiva, con rumori ed inquinamenti fastidiosi, è più gradevole passeggiare nel pregevole Parco Reale di Monza che in parte si affaccia proprio su Villasanta ...) per essere spostato all'interno dell'AT13 con ulteriore investimento insostenibile di circa 2.500.000 euro.

In totale, quindi, se qualcuno – impazzendo - seguisse le regole di questo assurdo PGT verrebbe a subire un danno certo di 2.000.000 per eliminazione azienda distributore esistente più un ulteriore danno di 2.500.000 euro per formazione della nuova stazione di servizio = 4.500.000 euro ..., in pratica un nuovo e più grave fallimento derivante da attività non dovute e da danni ingiusti perché

chiaramente legati a norme para-espropriative contra legem e che non rispettano nemmeno l'art. 1 del primo protocollo allegato alla convenzione europea dei diritti dell'Uomo in tema di tutela della proprietà, cui aggiungere ulteriori ingenti danni per la perdita di volumetrie utilizzabili che le fasce di rispetto della nuova stazione di servizio ricollocata sulle aree edificabili produttive andrebbe a determinare.

Né mai il Comune andrà ad espropriare il predetto distributore per creare un fazzoletto verde in mezzo ai capannoni e sborsare l'ingente indennizzo espropriativo dovuto, ove mai qualche funzionario si muovesse in questa direzione finirebbe di filato davanti alla Corte dei Conti per il folle sperpero di danaro pubblico conseguente e per le azioni risarcitorie cui il comune dovrebbe far fronte, piu' semplice sognare che qualche imprenditore sprovveduto cada nella trappola di questo illegale PGT e fallisca nuovamente ...

Insomma, un altro errore del pasticciato PGT di Villasanta (nel parallelo ricorso di Lombarda Petroli si è diffusamente trattata la vicenda degli altri gravi errori che gravano su quel contesto e che hanno condotto le liti fino alla Corte Costituzionale) che – ignorando la legge – insegue fantasie sganciate dalla realtà e contrarie al buon senso ed alla logica, pretendendo che i privati mandino in rovina le loro lecite e legittime attività imprenditoriali per dare corso ai sogni/incubi di qualche amministratore disegnati nel PGT, attività giudicate con scarso rispetto come se fossero fastidiosi ostacoli rispetto agli illuminati e supponenti Gosplan locali, ma per fortuna siamo in un paese dove esistono ancora gli art. 41 e 42 in tema di rispetto della proprietà e dell'iniziativa economica privata, oltrechè l'art. 1 in tema di rispetto del lavoro come base fondante della società, per cui questi sogni o incubi – per fortuna –

rimarranno tali, anche perché la Costituzione non tutela “l’immaginazione al potere”, ma il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica ex art. 97 della Costituzione, che si fondano su una doverosa dose di concretezza e di buon senso che qui manca del tutto e si trasforma in improvvisata attività distruttiva di importanti valori socio-economici ed imprenditoriali dell’azienda di distribuzione dei carburanti, che oltretutto offrono servizi pubblici importanti sul territorio e sono qualificati dalla legge come opere di urbanizzazione secondaria.

Il predetto diniego è stato annullato dal TAR Lombardia con la sentenza 172/2022 che ha confermato la possibilità di lievi adeguamenti in loco dell’impianto con l’aggiunta degli impianti richiesti dalla diffida regionale ed ha annullato la decisione comunale di diniego in quanto non preceduta dalla conferenza di servizi sincrona obbligatoria per legge.

E’ stato – quindi – presentato un nuovo progetto di adeguamento del distributore minimal ed essenziale, nella forma della c.d. aggiunta di prodotti ex art. 27.3 della DGR 6698/2017 e non della ristrutturazione totale ex art. 27.2 della stessa DGR – ridotto ora a 2.600 mq, con inserimento di metano, GPL e colonnine elettriche ed anche con la cessione gratuita di aree per la formazione di una rotatoria importante per la sicurezza viaria, ma di nuovo – con diabolica perseveranza e con una sorta di bizzarra e solitaria sfida alla chiara statuizione della sentenza 172/2022, in Gran Bretagna si parlerebbe di “contempt of court” – il Comune ha opposto diniego in solitaria, senza convocare la conferenza di servizi (dopo in un primo momento averla convocata seppure in forma asincrona) e senza confrontarsi con Regione Lombardia – titolare di un interesse pubblico prevalente ambientale – in una conferenza di servizi sincrona, il tutto – chiaramente – nel timore che gli altri enti approvassero

convintamente questa soluzione e quindi smontassero sul nascere la manovra strumentale e contra legem che si intende attuare in danno della procedura ricorrente. Anche questo ulteriore diniego è stato recentemente impugnato davanti al TAR Lombardia, che nel frattempo ha anche dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la parallela sospensione dell'iter del piano particolareggiato, in quanto atti intermedi.

Quindi, nei fatti, la situazione del comparto è ora ferma in attesa della definizione del nuovo contenzioso appena avviato davanti al TAR.

In questo complesso contesto, ora si apre – potremmo dire secondo l'inesorabile legge di Murphy ... - un nuovo fronte a seguito della comunicazione del 22.02 scorso in cui Regione Lombardia ha informato la società ricorrente (ed anche Lombarda Petroli spa) dell'avvio di un procedimento di finanziamento con i fondi del PNRR di interventi d'ufficio di bonifica in danno e con rivalsa del c.d. sito orfano che riguarda l'intero comparto originario comprendente le due proprietà, il che crea ulteriori difficoltà e complicazioni alla conclusione delle attività di liquidazione dell'attivo del concordato, perché è chiaro che l'avvio di un cantiere pubblico di bonifica nella proprietà della società ricorrente congela il tutto sino al 2026 (data di prevista conclusione degli interventi) ed allontana ogni possibile acquirente, in quanto chi acquisti oggi il fondo rischia una rivalsa che potrebbe anche essere a consuntivo ben superiore a quanto in ipotesi stimato in sede di approvazione dei relativi progetti.

Non pare – poi – che sussistano i presupposti di legge perché questo procedimento possa essere attivato nei confronti della società ricorrente.

Va – invero - evidenziato che con ordinanze contingibili ed urgenti 32/1996, 62/1996 e 55/1999 emanate dal Sindaco di Villasanta era stato intimato a Lombarda Petroli

(allora unica proprietaria del compendio) srl di intervenire con azioni d'urgenza atte a sopperire a pretesi inquinamenti della falda idrica riscontrati in loco, peraltro provenienti da immissione di liquidi inquinanti da altri comparti produttivi limitrofi. Per mero intento collaborativo e dichiarando espressamente di non voler prestare acquiescenza a tali atti sindacali extra ordinem, anche perché a monte del comparto vi erano altre aziende con gravi inquinamenti accertati della falda idrica, Lombarda Petroli spa aveva presentato e fatto approvare nel tempo (anche all'interno del negoziato urbanistico relativo alla riqualificazione del compendio) un piano di bonifica volontario riferito agli interventi urgenti ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 (cui potevano assimilarsi le predette ordinanze sindacali relativo sia al soprassuolo che alla falda idrica nel sottosuolo), piano che nel corso degli anni ha avuto una parziale attuazione riferita al lotto A ed al lotto E, mentre sono rimasti inattuati i lotti B-C-D, come pure è stato parzialmente attuato il piano di bonifica delle acque di falda con la formazione di una barriera idraulica protettiva tutt'ora funzionante.

Va aggiunto anche che nel 2010 a seguito dell'illecito sversamento di idrocarburi da una cisterna manomessa nottetempo, si è verificato un ulteriore inquinamento in loco e verso il fiume Lambro (sul lotto non di proprietà della ricorrente), in relazione al quale Lombarda Petroli ha affrontato nell'immediato esborsi di circa 2.000.000 di euro per gli interventi urgenti di pulizia e bonifica del contesto interessato dalla vicenda, come da documenti che si allegano.

Si aggiunga anche che in data 23.05.2014 la Provincia di Monza e Brianza ha notificato a Lombarda Petroli spa una ordinanza ex art. 242 del D. Lgs. 152/2016 (norma che disciplina gli interventi urgenti da attivarsi entro 24 ore dall'evento inquinante a carico del soggetto presunto responsabile) per l'assunzione di **interventi**

urgenti per la tutela della sola falda acquifera (non per il soprassuolo) ed altri adempimenti connessi (poi annullata dal TAR Lombardia proprio su ricorso di Immobiliare Villasanta srl, in quanto soggetto proprietario ma non responsabile dell'inquinamento riscontrato e quindi non tenuto ad eseguire interventi di bonifica), indicando in tale atto anche un intervento surrogativo del Comune di Villasanta che nulla ha fatto in seguito, tantomeno ha approvato un progetto definitivo comunale di bonifica, né ha chiesto alla Provincia di Monza e Brianza di emanare l'ordinanza di notifica di sito inquinato ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006 (mai notificata né allora né in seguito), né – quindi – ha fatto scattare la dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere anche ai fini di una eventuale espropriazione né ha iscritto l'onere reale ex art. 253 del D. Lgs. 152/2006 (cfr. DGR Lombardia 31.05.2016 n° 5248, punti 4.4 e 4.5), né – infine – con l'approvazione ufficiale di questo piano di bonifica ha prodotto l'effetto di una specifica variante ad hoc del PGT ai sensi di quanto dispone l'art. 15 bis e 15 ter della LR Lombardia 26/2003 per effetto di approvazione di piano di bonifica comunale (ciò è talmente vero che il PGT del 2019 ha mutato tutte le destinazioni d'uso del comparto senza fare alcun cenno ed adeguarsi al progetto volontario di bonifica urgente in questione, considerato tamquam non esset, proprio perché mero progetto urgente di protezione ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e non piano di caratterizzazione e di bonifica definitivo).

Nel caso di Immobiliare Villasanta srl – peraltro – tutta la parte edificabile del comparto AT13 è già stata bonificata ed anche la fascia verde verso la strada a grande scorrimento, ha ottenuto i certificati di collaudo per le bonifiche ed in parte è già stata edificata con i 4 capannoni, per cui la bonifica dovrebbe interessare solo l'area verde di circa 25.000 mq prevista in cessione per parco

pubblico, in relazione alla quale – laddove il Comune di Villasanta recedesse dagli errori di PGT afferenti alla vicenda del distributore di carburante ed accettasse le cessioni di aree standards limitrofe di circa 4.000 mq già proposte ex art. 14 comma 12 della LR Lombardia 12/2005, proposte in quota maggiore rispetto al francobollo occupato dal distributore di 2.600 mq – non sarebbe in alcun modo necessario attivare interventi di bonifica d'ufficio, in quanto l'operatore che vada a sviluppare i 40.000 mq circa residui ancora da edificare se ne farebbe carico senza particolari problemi per i 25.000 mq su cui intervenire e cedere come parco, quindi senza inutile sperpero dei danari pubblici del PNRR.

L'intervento d'ufficio della Regione, quindi, oltre che illegittimo per quanto si andrà ad illustrare in prosieguo è completamente inutile ed inopportuno, nonché idoneo a creare gravi danni alla procedura ricorrente.

A seguito di accessi sia presso il Comune di Villasanta, sia presso Regione Lombardia sono stati acquisiti tutti gli atti indicati in premessa che risultano essere illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) In primo luogo, gli atti gravati sono illegittimi in quanto l'area di proprietà della procedura ricorrente non può essere qualificata come “sito orfano” secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 del DM Ambiente 29.12.2020, quindi manca un pre-requisito necessario per poter essere inserito nella graduatoria degli interventi finanziabili con i fondi speciali del PNRR approvata con il decreto MITE 222 del 22.11.2021, risultando violato anche l'art. 1 punto n) del DM MITE del 23.02.2022 che prevede che i fondi del PNRR possano essere assegnati solo a siti orfani che tali possano essere qualificati in quanto rispondenti ai criteri di cui ai citati art. 2 e 3 del DM Ambiente 29.12.2020.

Ed invero, si intende ex art. 2 del DM Ambiente citato sito orfano quello in cui non si è avviato o non si è concluso il procedimento ex art. 244-245 del D. Lgs. 152/2006 nei confronti del proprietario non responsabile, quindi un procedimento avviato su ordine dell'autorità, ma nel caso in esame non è questa la situazione giacchè **la Provincia di Monza e Brianza – ente competente ex lege per l'avvio di questi procedimenti – non ha mai provveduto in merito emanando la c.d. notifica di sito inquinato e le ordinanze conseguenti ex art. 244-245 citati, anzi ha notificato la ben diversa ordinanza d'urgenza del 23.05.2014 invocando il ben diverso art. 242 del D. Lgs. 152/2006 che si riferisce al diverso caso del proprietario responsabile, oltretutto annullata dal TAR Lombardia con le sentenze 1974-1975 e 1976/2017 di cui si dirà infra proprio perché si tratta di proprietari non responsabili.**

Altresì, l'art. 3 del DM Ambiente citato esclude dal novero dei siti orfani quelli dove siano in corso procedimento di intervento d'urgenza ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006, ossia proprio il caso in esame.

Nel caso in esame l'avvio della vicenda risale alle tre ordinanze comunali 32/1996, 62/1996 e 55/1999, ossia tre ordinanze contingibili ed urgenti a firma del sindaco di Villasanta che intimavano **interventi urgenti per la tutela della sola falda idrica (non – quindi – della bonifica del soprassuolo) e che – quindi – attivavano un procedimento d'urgenza ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006,** che poi si è attivato e continua ad avere esecuzione, giacchè la barriera idraulica è stata eseguita e poi continua ad essere mantenuta in attività anche ai giorni nostri dal Fallimento Lombarda Petroli spa (quella procedura si è accollata e si accolla ingenti costi per l'energia elettrica e per le costose manutenzioni della barriera idraulica, cfr. docc. allegati), altresì non appena

terminerà la lite giudiziale pendente – comunque – il terreno verrà venduto in asta ed il nuovo proprietario certamente completerà gli interventi di bonifica in corso.

Quindi si tratta – a ben vedere – di un procedimento di tutela ambientale urgente ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 in corso, per cui ex art. 3 del DM Ambiente 29.12.2020 di una situazione che non può essere qualificata come sito orfano e godere dei finanziamenti PNRR, per cui appare evidente la violazione della norma citata, come pure l'eccesso di potere per carenza d'istruttoria, difetto di motivazione e per travisamento di fatto che connota tutti gli atti gravati.

Altresì, va osservato che pure il piano di bonifica dei soprassuoli approvato e parzialmente eseguito nei lotti A – E si caratterizza come piano di iniziativa volontaria di prevenzione (e non come piano definitivo di bonifica) non derivante da una notifica formale o da un provvedimento autoritativo ex art. 244-245 del D. Lgs. 152/2006 della Provincia di Monza e Brianza (od in precedenza ante 2006 – data di costituzione della Provincia di Monza e Brianza - della Provincia di Milano), **di ciò' si trova chiara conferma nelle 3 sentenze del TAR Lombardia 1974, 1975 e 1976/2017 del TAR Lombardia, passate in giudicato, rese in giudizi promossi da Lombarda Petroli spa e da Immobiliare Villasanta srl, che hanno confermato l'inesistenza di un procedimento formale ex art. 245 del D. Lgs. 152/2006, per cui anche sotto questo diverso aspetto si conferma la violazione dell'art. 2 del DM Ambiente 29.12.2020 e l'eccesso di potere per carenza d'istruttoria e travisamento di fatto che inficia i gravati provvedimenti, come pure la violazione del giudicato insorto rispetto alle decisioni del TAR Lombardia 1974, 1975 e 1976/2017 rese contro la Provincia di Monza e Brianza e contro il Comune di Villasanta, per cui anche da questo punto di vista risulta violato il DM MITE 15 del 23.02.2022 in tema di finanziamenti PNRR.**

In particolare, con la sentenza 1974/2017 del TAR Lombardia è stata annullata l'ordinanza provinciale del 30.01.2014 in quanto Immobiliare Villasanta srl, promotrice di quel ricorso, era semplice proprietaria dell'area in questione, ma non responsabile dell'inquinamento, per cui non poteva essere chiamata a compiere alcun intervento di bonifica, altresì ivi è stato precisato che l'art. 240 del D. Lgs. 152/2006 consente solo interventi di prevenzione e precauzione alle autorità da parte del proprietario incolpevole, che non può essere costretto ad attivare ed eseguire interventi di bonifica d'ufficio, per cui è ancora più evidente l'assenza del preteso grave inadempimento che possa giustificare l'esecuzione di interventi in danno d'ufficio, **per cui appare evidente come gli atti gravati in questa sede siano illegittimi anche per difetto di legittimazione passiva di Immobiliare Villasanta srl, tenendo anche presente che questa società è sorta solo nel recente passato per scissione da Lombarda Petroli srl, per cui non può avere nei fatti responsabilità alcuna per eventi che siano occorsi prima che nascesse nel mondo giuridico ...**

Altresì, con la sentenza 1975/2017 è stata annullata, sempre su ricorso di Immobiliare Villasanta srl, l'ordinanza comunale del 24.03.2014 per incompetenza, trattandosi di atto che solo la Provincia di Monza e Brianza poteva emanare.

Infine, con la sentenza 1976/2017 è stata dichiarata la cessata materia del contendere rispetto a quel ricorso proposto da Lombarda Petroli, sull'assunto che avesse spontaneamente eseguito alcuni interventi di prevenzione e cautela per ragioni d'urgenza, per cui l'ordinanza provinciale del 24.03.2014 poteva dirsi eseguita di fatto.

L'assunto è chiaramente confermato anche dall'ordinanza della Provincia di Monza e Brianza del 23.05.2014 che – sempre e solo invocando l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006

chiede l'attivazione di interventi urgenti di prevenzione, oltretutto limitati solo alla falda acquifera.

In pratica non vi è mai stato alcun provvedimento amministrativo di notifica ex art. 244-245 del D. Lgs. 152/2006 né per la falda né per il soprassuolo, ma solo provvedimenti ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 riferiti alla sola falda idrica, provvedimenti poi annullati dal TAR Lombardia con le sentenze sopracitate, che confermano l'assenza di ogni responsabilità di Immobiliare Villasanta srl, che quindi non può essere coinvolta in un procedimento di esecuzione in danno perché quest'ultimo presuppone sempre un inadempimento del soggetto nei cui confronti scatta l'intervento sostitutivo dell'autorità.

Nella stessa direzione, considerando che per sito orfano deve anche intendersi un sito completamente abbandonato dal soggetto proprietario e disinteressato da piani ed interventi di bonifica in atto nemmeno sotto questo profilo pare che l'area in questione presenti queste caratteristiche, posto che:

- a) un piano di bonifica urgente volontario del soprassuolo è stato approvato in vari step ed anche eseguito per alcuni lotti, con rilascio dei relativi certificati di collaudo e persino nuove edificazioni realizzate sulle aree bonificate
- b) un piano di bonifica urgente volontario della falda idrica nel sottosuolo è stato approvato ed anche eseguito con la realizzazione e la perdurante gestione ad oggi della barriera idraulica a cura e spese della procedura fallimentare, sia per il costo dell'energia elettrica, sia per i costi delle manutenzioni e riparazioni
- c) sono stati eseguiti interventi urgenti di bonifica con spesa di 2.000.000 di euro a carico di Lombarda Petroli spa nel 2010 per bonificare l'area contaminata dallo sversamento di sostanze inquinanti uscite da un serbatoio manomesso in quel periodo

Infine, last but not least, è stato violato anche il DM MITE del 23.02.2022 n° 15 il quale prevede che possano essere assegnati i fondi del PNRR ad un sito orfano laddove si dimostri che l'intervento pubblico possa soddisfare almeno il 70% delle operazioni di bonifica, ma negli atti gravati non si rinviene alcuna prova di questa circostanza, per cui vi è anche eccesso di potere per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione, non potendo altresì integrare tale quota percentuale mediante l'apporto di altri finanziamenti giacché ciò' viene a violare le circolari del Ministero dell'Economia 21/2021 e 33/2021 in tema di divieto di c.d. doppio finanziamento, come pure la circolare del 14.12.2021 del capo del dipartimento del MITE che vieta il c.d. cofinanziamento (circolari citate nel DM MITE) 15 del 23.02.2022.

2) In secondo luogo, gli atti gravati sono viziati laddove si consideri che – a ben vedere – il mancato completamento degli interventi di bonifica urgente volontaria non si è determinato per inerzia di Immobiliare Villasanta srl (che peraltro deve completare solo la bonifica del lotto verde standards di 25.000 mq), ma per un concorso di circostanze impossibilitanti esterne, per causa di forza maggiore ed anche per atti e fatti imputabili alla responsabilità dell'amministrazione comunale (c.d. factum principis), quindi – difettando un inadempimento colpevole in capo alla procedura ricorrente - nemmeno può predicarsi l'avvio dichiarato solo ora di un procedimento di bonifica d'ufficio ex art. 245 del D. Lgs. 152/2006 sotto forma di esecuzione in danno in sostituzione del soggetto responsabile inadempiente, visto che tale inadempimento colpevole non sussiste e quindi difettando questo presupposto essenziale il procedimento non può essere avviato e non possono essere stanziati fondi per questo sito, né tantomeno compiuti gli atti invasivi successivi, per cui nuovamente sono stati violate le disposizioni di cui al DM MITE 15

del 23.02.2022, oltrechè quanto statuito dalle citate sentenze del TAR Lombardia 1974-1975 e 1976/2017.

In particolare, il Comune di Villasanta ha approvato nel 2019 un nuovo piano di governo del territorio che pretende di costringere la società ricorrente (ed anche Fallimento Lombarda Petroli spa) a cedere gratuitamente quale ulteriore standards previsto nell'AT13 – contra legem – un distributore di carburante che con i relativi impianti ed avviamento vale non meno di 2.000.000 di euro e strumentalmente è giunto al punto di emanare due dinieghi fotocopia – il secondo dei quali chiaramente deride e sbeffeggia anche la sentenza del TAR Lombardia 172/2022 - rispetto all'adeguamento richiesto da Regione Lombardia per tale distributore di carburante con l'inserimento di carburanti ecologici (metano e GPL) e colonnine di ricarica per la mobilità elettrica al solo scopo di costringere la procedura ricorrente ad adempiere all'illecita pretesa di cui sopra.

Ciò non avverrà mai, per cui si è stati costretti ad attivare contenziosi al TAR Lombardia che mirano a difendere la proprietà ed i diritti dei creditori da questa azione aggressiva ed illecita dell'autorità comunale, che – quindi – ha impedito ogni seria possibilità di alienazione di un compendio gravato da simili aberranti ed illegali pretese comunali.

E' il Comune, con le sue forzature urbanistiche ora descritte, ad aver paralizzato la proprietà in una situazione di invendibilità, costringendola a difendersi in sede giudiziale, per cui sino a quando questi contenziosi non si concludano od intervenga un tardivo rinsavimento comunale è chiaramente il “factum principis” illecito ed illegittimo comunale ad aver bloccato ogni possibilità di asta comunale e di intervento di acquirenti che poi andassero a completare la bonifica dell'area verde standards di 25.000 mq.

E' anche evidente come il PGT 2019 si discosta dai precedenti piani urbanistici e dal piano di bonifica urgente che in parte era stato avviato ed eseguito, per cui stante il

principio generale codificato sia dal D. Lgs. 152/2006 e dalla LR Lombardia 26/2003 secondo cui i piani di bonifica seguono i piani urbanistici e non viceversa, questo anche perché le ingenti risorse che una bonifica rende necessario investire non possono essere sperperate – ad esempio, bonificando in tabella A e con massimi costi per una destinazione residenziale o parco standards aree che nel nuovo PGT 2019 siano invece classificate come zone produttive o commerciali che possono ora essere bonificate in tabella B, a costi assai inferiori - per cui il contestato inadempimento che costituisce il prerequisite legale dell'esecuzione in danno da parte dell'autorità non sussiste.

Risulta – invero - evidente l'illegittimità degli atti gravati per inesistenza del presupposto dell'inadempimento eliso dalla causa di forza maggiore della variazione sopravvenuta del PGT radicalmente modificativo delle aree da inserire in tabella A e tabella B, per difetto di legittimazione passiva del destinatario (mero proprietario incolpevole e giammai identificato da notifica ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006 come responsabile dell'inquinamento, tenendo anche presente che le ordinanze comunali 32/96,62/96 e 55/99 si riferivano solo alla bonifica della falda e mai del soprassuolo) e per eccesso di potere per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione, nonché per violazione del decreto MITE n° 15 del 23.02.2022” la tipologia di intervento di bonifica non dipende dall'uso di fatto dell'immobile, ma dalla destinazione urbanistica impressa del piano urbanistico generale all'immobile” (TAR Veneto 255/2014).

Si è – quindi – interposta nel 2019 una causa di forza maggiore che determina una oggettiva impossibilità della prestazione (ossia la bonifica del sito) anche ex art. 1218 c.c. (cfr TAR Sardegna 24/2017), trattandosi di evento impreveduto e sciagurato (il PGT del 2019) che “non poteva evitarsi nemmeno con la maggiore diligenza possibile” (cfr. Cons. Stato sez. V n° 5882/2021 e 5958/2018) e nei confronti del quale nemmeno è stata

manifestata tolleranza, ma sono ancora in corso liti davanti al Giudice Amministrativo, per cui essendo Immobiliare Villasanta srl proprietario incolpevole tenuto alla bonifica, non essendo mai stato individuato come responsabile dell'inquinamento con notifica ex art. 244 del D. Lgs.152/2016 e sussistendo una causa di forza maggiore che elide tale obbligo peraltro insussistente, vengono meno le condizioni per poter attivare un procedimento di esecuzione in danni con addebito e rivalsa economica, risultando quindi chiaramente violato il DM MITE n° 15 del 23.02.2022 ed il DM Ambiente 19.12.2020, nonché sussistendo il vizio di eccesso di potere per carenza d'istruttoria, travisamento di fatto e manifesta ingiustizia: **“l'obbligo di bonifica di un sito contaminato a carico di un proprietario può venire meno laddove sia accertata l'esistenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito la bonifica stessa”** (Cass. 46603/2017).

Sotto questo profilo gli atti gravati sono anche illegittimi per violazione della LR Lombardia 25/2003, del regolamento regionale 2/2012 e delle linee guida approvate con deliberazione della giunta regionale 5248 del 31.05.2016, che chiaramente ribadiscono il principio secondo cui il piano di bonifica deve essere conseguente e coerente al piano urbanistico vigente (e non viceversa), proprio allo scopo di rendere più efficiente e razionale il modello di intervento ambientale in concreto attuato, evitando sperperi di risorse pubbliche e private, per cui in caso di significativa variazione delle destinazioni urbanistiche (e quindi delle porzioni di aree inserite nella tabella A, quella di maggior costo e complessità di bonifica), occorre prima definire il quadro urbanistico di riferimento e solo dopo attuare il piano definitivo di bonifica, potendosi nel mentre solo attuare le misure di prevenzione d'urgenza ex art. 242 del D. Lgs. 152/2016: **“la conseguente attività di bonifica recuperare la fruizione del bene sulla scorta della destinazione legale al tempo in cui l'attività di bonifica deve essere autorizzata (nel caso**

residenziale) e non in ragione delle caratteristiche (produttive) che il sito aveva al tempo dell'inquinamento” (Cons. Stato sez. V n° 1054/2016).

Nè la Provincia di Monza e Brianza ed il Comune di Villasanta hanno mai predisposto o fatto predisporre – ovviamente dopo il 2019, data di approvazione del nuovo PGT diverso sensibilmente nei contenuti sia al precedente PGT, sia al PP 2004 ed al PP 2009 - un piano di bonifica definitiva, né hanno mai notificato atti per identificare i proprietari anche come soggetti responsabili dell'inquinamento (atti che peraltro sarebbero stati e sono illegittimi, come già dichiarato dal TAR Lombardia con le sentenze 1974,1975 e 1976/2017) né il Comune di Villasanta lo ha mai approvato attraverso la procedura ex art. 15, 15 bis e 15 ter della LR Lombardi 26/2003, per cui non sono mai scattati gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità e di variante urbanistica che quelle procedure consentono di raggiungere correggendo – attraverso queste procedure – l'irrazionale PGT 2019 incoerente al piano di bonifica originario.

Quindi – nei fatti – di nuovo mancando la notifica di responsabilità ed un piano di bonifica definitivo ex art. 244-245 del D. Lgs. 152/2006 e non essendo mai intervenuta approvazione comunale ex art. 15, 15bis e 15 ter del piano di bonifica volontario presentato o di altro piano di bonifica, nemmeno può dirsi che quelle previsioni urbanistiche ostative del PGT 2019 siano state sostituite e quindi abbiano consentito alla proprietà di completare gli interventi, il nuovo PGT del 2019 ha – quindi - costituito quel *factum principis* non imputabile alla procedura che ha eliso in radice qualsiasi inadempimento imputabile alla procedura concordataria, che – vieppiu' – nemmeno mai si era assunta iniziative volontarie di bonifica del sito.

Quindi anche da questo punto di vista è evidente l'illegittimità degli atti gravati laddove hanno violato i già citati art. 2 e 3 del DM MITE del 22.11.2021 e per eccesso di potere

sotto forma di sviamento (cercare di sanare attraverso questi atti forzati evidenti inadempienze passate delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ed anche i grossolani errori del PGT 2019), per carenza d'istruttoria, per manifesta ingiustizia e per travisamento di fatto.

Quindi come può essere accusato di inadempimento – così grave a tale punto da far scattare addirittura un procedimento di esecuzione in danno che presuppone la gravità e non modestia dell'inadempimento (che come già visto difetta, in quanto un adempimento significativo e parziale vi è invece già stato) – un soggetto che è proprietario non responsabile dell'inquinamento e che venga posto da atti ufficiali dell'autorità – ossia il PGT del 2019 – nella necessità e nell'opportunità di non adempiere in quanto l'adempimento costituirebbe uno sperpero inutile di risorse in relazione ad un quadro urbanistico vigente radicalmente mutato e che interessi tutto il compendio, nonché all'illecita ed illegittima pretesa di far cedere gratis una azienda legittimamente insediata in loco per cui le aree da bonificare in tabella A siano ora diverse da quelle considerate in precedenza ?

Sperpero che ora rischia di essere assai piu' gravemente duplicato in quanto si tratti di risorse pubbliche del PNRR, con rischio anche di denunce alla Corte dei Conti per danno erariale da milioni di euro ?

Appare evidente il sopravvenire di un factum principis – il nuovo PGT del 2019 – che ha sconvolto il quadro di riferimento del piano di bonifica urgente già parzialmente attuato e che lo ha reso inattuabile, ma non certo per colpa della procedura fallimentare, per certi versi può dirsi venuto meno anche lo scopo stesso della bonifica urgente in quella forma per impossibilità oggettiva legata all'ineseguibilità del piano volontario urgente di

bonifica in ragione della totale variazione urbanistica sopravvenuta (cfr. TAR Veneto 381/2021).

Quindi, se l'adempimento al piano di bonifica viene reso impossibile da scelte pianificatorie della stessa autorità comunale, viene a mancare quel presupposto di inadempimento che consente l'intervento sostitutivo in danno di Regione Lombardia, per cui vengono ulteriormente violati gli art. 2 e 3 del DM Ambiente 29.12.2020 ed il DM MITE 15 del 23.02.2022.

Sul piano generale, invero, l'art. 1256 c.c. dispone l'estinzione dell'obbligazione quando la prestazione del debitore diventa impossibile per causa a lui non imputabile, altresì l'art. 1218 c.c. esonera il debitore dal risarcimento del danno laddove provi che l'inadempimento od il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, infine l'art. 1463 c.c. dispone nei contratti a prestazioni corrispettive che la parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità di renderla non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta secondo le regole dell'indebitato, tutte norme all'evidenza violate nel caso in esame, a maggior ragione considerando che nemmeno può riferirsi che la procedura fallimentare abbia passivamente accettato queste regole del PGT che rendevano impossibile proseguire nel vecchio piano di bonifica, posto che si è opposta in tutti i modi, anche in sede giudiziale, non potendosi certo affermare che la procedura concorsuale ricorrente vi abbia dato causa, in quanto invece confidava che il nuovo PGT confermasse il PP 2009 coerente al predetto piano di bonifica e che legittimava la prosecuzione del distributore di carburanti in loco (cfr. Cass. Civ. 11914/2016, idem 818/1970, idem 6594/2012), per cui gli atti gravati sono illegittimi anche sotto questo ulteriore profilo.

3) In terzo luogo, ove poi si consideri che nel periodo dal 2020 alla data odierna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la pandemia Covid, con numerosi decreti leggi e DPCM che hanno sospeso i termini di tutti i procedimenti ed adempimenti amministrativi per la situazione emergenziale venutasi a creare emerge un ulteriore aspetto di forza maggiore che rende evidente la non imputabilità a colpa della procedura fallimentare della mancata esecuzione del piano di bonifica, per cui nuovamente sono stati violati gli art. 2 e 3 del DM Ambiente 29.12.2020 e del DM MITE del 23.02.2022.

In particolare sono stati violati il DL 18/2020, 6/2020 e la L. 13/2020, come pure il DPCM 22.03.2020, ed in particolare l'art. 6bis della L. 13/2020 il quale esclude da inadempimento e responsabilità contrattuale e convenzionale tutti coloro che non abbiano potuto operare in ragione della pandemia Covid, vieppiu' è stato violato anche il D. Lgs. 1/2018 e il D. L. 221/2021, convertito in legge 11/2021, che hanno prorogato lo stato di emergenza per la pandemia Covid sino al 31.03.2022 e le conseguenti delibere del Consiglio dei Ministri del 13.12.2021 e del 31.01.2020, norme tutte che hanno sospeso per oltre due anni tutti i termini dei procedimenti amministrativi e per gli adempimenti connessi ad accordi con le pubbliche amministrazioni, termini ulteriormente prorogati dal DL 221/221 (norma anch'essa violata) per altri 90 giorni rispetto alla data di scadenza della dichiarazione di emergenza, per cui gli atti gravati non potevano attivare un procedimento di esecuzione in danno in relazione ad un preteso inadempimento che tale non poteva essere in ragione dell'ulteriore causa impeditiva di forza maggiore della pandemia Covid certificata da questi numerosi atti legislativi ed attuativi statali e regionali.

Infine, va anche osservato che la procedura ricorrente non è certamente responsabile dell'inquinamento contestato (peraltro l'unico inquinamento contestato è quello della

falda idrica, come da ordinanze comunali 32/1996, 62/1996 e 55/1999, nessuna autorità ha mai contestato nulla per quanto attiene al soprassuolo), non avendo mai autorizzato alcun esercizio provvisorio d'impresa dopo l'avvio del concordato (di natura solo liquidatoria).

Quindi, anche da questo punto di vista difettano i requisiti legali per l'imputabilità dell'inadempimento e per la conseguente applicazione della normativa PNRR e dei relativi finanziamenti.

4) In quarto luogo, gli atti gravati sono illegittimi nella parte in cui attivano un procedimento di esecuzione in danno in materia di bonifiche nei confronti di un soggetto che non è responsabile dell'inquinamento (la procedura concordataria), non potendo nemmeno affermarsi che tale responsabilità possa imputarsi alla società in concordato (nei confronti della quale comunque il liquidatore giudiziale non subentra nei relativi rapporti e nelle relative responsabilità), che mai è stata individuata o notificata da atti della Provincia di Milano o della Provincia di Monza e Brianza (unici enti competenti in materia) come soggetto responsabile di questo inquinamento e che all'epoca delle ordinanze sindacali del 1996 e 1999 nemmeno esisteva.

Quindi, anche rispetto alle chiare indicazioni della giurisprudenza comunitaria ed alla regola generale "chi inquina paga" (cfr. Corte di Giustizia C-534/2013 del 05.03.2015) non si può attivare un procedimento di bonifica d'ufficio con rivalsa nei confronti di un soggetto – la procedura concordataria – chiaramente estranea agli inquinamenti, né si può in seguito avviare una rivalsa economica verso l'attivo del concordato di una società che è sorta ben dopo le ordinanze sindacali del 1996 e 1999, per cui gli atti gravati violano anche il principio comunitario "chi inquina paga".

Ed invero, l'art. 240 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 152/2006 impone a carico del proprietario incolpevole dell'inquinamento solo l'onere di adottare eventuali misure urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza e di comunicare la notizia dell'inquinamento alle autorità, non certo di provvedere in prima persona alla bonifica di inquinamenti posti in essere da terzi in assenza di dimostrata colpevolezza ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006, il che dimostra l'avvenuta violazione anche di questa norma, ciò altresì urta anche contro il disposto della direttiva 2004/35, per come interpretata da costante giurisprudenza comunitaria (cfr. CGUE C - 534-13 del 02.03.2015), che **“non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto solo al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi”.**

E' stato violato anche da questo punto di vista il giudicato insorto per effetto delle sentenze del TAR Lombardia 1974,1975 e 1976/2017 che hanno anche annullato l'ordinanza provinciale del 23.05.2014 che intimava l'esecuzione degli interventi di bonifica, che quindi giustamente non sono stati eseguiti, per cui nuovamente difetta il presupposto dell'inadempimento che giustifichi la procedura d'ufficio attivata ora con i fondi del PNRR.

5) In quinto luogo, appare evidente come l'avvio di questa operazione di bonifica d'ufficio con rivalsa verso la procedura concordataria provochi un sostanziale congelamento delle attività di liquidazione dell'attivo sino al 2026, in quanto è palese che l'avvio del cantiere di bonifica interno alla proprietà della società ricorrente – oltre ad impedire la vendita delle altre aree limitrofe, in quanto si tratta di un comparto urbanistico

unitario AT11 che non può essere frazionato - rende necessario attendere il costo consuntivo della bonifica stessa, che potrebbe anche risultare superiore al preventivo ed allo stanziamento iniziale, ed il rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

Solo quando saranno disponibili questi dati – infatti – si potrà completare la perizia di stima da parte del perito della procedura per definire il valore dei beni immobiliari in vendita e per celebrare le aste liquidatorie, essendosi ora creata una situazione di incertezza totale proprio per effetto di questi atti PNRR che congela quantomeno sino al 2026 ogni possibile iniziativa.

Ma ciò appare in aperto contrasto con le norme euronitarie in tema di procedure concorsuali d'insolvenza, con particolare riferimento alla direttiva 1023/2019, al regolamento UE 848/2015 ed alla raccomandazione della Commissione Europea 135/2014, nonché al RD 267/1942 ed al D. Lgs. 14/2019, norme tutte protese a garantire una celere e rapida conclusione dei procedimenti concorsuali ed un riparto dell'attivo ai creditori, chiaramente impedito laddove il liquidatore giudiziale debba arrestare tutte le sue attività per fare spazio a questa irruzione sul campo da parte di Regione Lombardia e della sua bonifica d'ufficio.

Gli atti gravati, quindi, violano le norme citate in quanto dilatano per un tempo lungo (e forse anche incerto, la bonifica è attività complessa e potrebbe protrarsi per problemi tecnici anche ben oltre il termine del 2026 segnalato, a nulla rilevando che in quel caso vi sia lo spettro di una obbligatoria restituzione dei fondi europei ottenuti, perché i tempi tecnici e le situazioni imprevedibili non sono determinati dai tempi della politica e dai rischi convenzionali che Regione Lombardia e MITE hanno assunto verso l'Unione Europea, potrebbe anche succedere che i tempi vengano sforati per cause di forza

maggiore ed a quel punto è quasi scontato che la politica intervenga per ottenere una proroga giustificata da cause di forza maggiore).

In ogni caso, anche nella migliore delle ipotesi (ossia il 2026) i tempi di chiusura del concordato liquidatorio e di riparto dell'attivo risultano enormemente allungati, persino oltre il termine massimo di 7 anni – il fallimento risale al 2017 - che la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile per una procedura fallimentare complessa (cfr. Cass. Civ. 10233/2015) oltre il quale scatta anche l'obbligo del risarcimento dei danni per durata eccessiva del procedimento ai sensi della c.d. legge Pinto in favore dei creditori della procedura fallimentare.

Non senza dimenticare – poi – che dalla data di collaudo della bonifica effettuata scatta anche l'ulteriore termine di 10 anni di garanzia per i vizi occulti, il che creerebbe ulteriori complicazioni nella procedura d'asta liquidatoria, giacchè l'impresa appaltatrice della bonifica non è controparte contrattuale della proprietà ricorrente, ma è controparte di Regione Lombardia che – quindi – a questo punto dovrà fornire alla procedura fallimentare ed anche al futuro acquirente del compendio per questa parte bonificato le garanzie decennali per i vizi occulti, assumendosi ogni responsabilità legale e risarcitoria con atti espressi e con fidejussioni valide, il che all'evidenza crea un ulteriore grave problema per le successive attività liquidatorie ma – a ben vedere – anche alla stessa Regione Lombardia.

Né pare che tutte le norme PNRR possano essere interpretate in modo da risultare compatibili con le citate norme europee in tema di procedure d'insolvenza, giacchè perseguono obiettivi oggettivamente incompatibili con il principio generale della celere conclusione delle procedure concorsuali.

È evidente – quindi – che gli atti gravati sono incompatibili con le sopracitate regole europee che mirano ad accelerare la chiusura delle procedure concorsuali, per cui vanno dichiarati illegittimi previa – ove ritenuto necessario – rinvio della controversia alla Corte di Giustizia UE per verificare se il combinato disposto degli art. 191, 240, 242 e 245 del D. Lgs. 152/2006 nonché del RD 267/1942 e del D. Lgs. 14/2019, nonché del D. Lgs. 77/2021, del D. Lg. 152/2021, del D. Lg. 80/2021 convertito in legge 113/2021, del DL 121/2021 siano conformi alle normativa comunitaria e segnatamente all’art. 191 paragrafo 2 e 192 del TFUE, alla direttiva 2004/35, alla direttiva 1023/2019 (in particolare art. 25 lettera b) “**il trattamento delle procedure di ... insolvenza avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure**”), al regolamento UE 848/2015 ed alla raccomandazione della Commissione Europea 135/2014, nonché al principio comunitario “chi inquina paga” statuito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGUE 534/13 del 02.03.2015).

6) In sesto luogo, è ingente il danno che i predetti illegittimi atti producono a carico della procedura concordataria, che vede di fatto congelata ogni possibilità operativa sino al 2026, con grave ritardo nella conclusione del piano di liquidazione e nel soddisfo dei creditori.

Tali danni sono imputabili certamente alla responsabilità delle amministrazioni che hanno avviato questo procedimento, in relazione ad evidente colpa degli apparati amministrativi che hanno ignorato la reale situazione di fatto, l’assenza di responsabilità della società esponente (decretata da una sentenza del TAR Lombardia passata in cosa giudicata di cui pare evidente che Regione Lombardia ignorasse l’esistenza ...) gli aspetti di illegittimità sopra segnalati, traducendosi in un grave pregiudizio per il ritardo nella conclusione della procedura di liquidazione concordataria.

Il danno patito e patiendo potrà meglio essere definito in sede di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., considerando sia il ritardo nella rifusione dei creditori, sia al maggior onere dell'intervento che determina svilimento dell'attivo, sia ad ogni altro aspetto che meglio verrà definito in prosieguo, ivi compresa anche la manleva e garanzia che si chiede in via riconvenzionale nei confronti di Regione Lombardia laddove la procedura concordataria venisse condannata a risarcire i creditori per l'illecito prolungamento dei tempi della procedura oltre i 7 anni massimi indicati dalla Corte di Cassazione come limite estremo di tolleranza per evitare le condanne ai sensi della c.d. legge Pinto.

SULLA DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE

Le argomentazioni sopraesposte ben illustrano il fumus boni juris che pervade l'odierno ricorso.

Per quanto attiene al periculum in mora è evidente come già il mero avvio di questo procedimento di esecuzione in danno, con invasione fisica della proprietà concordataria da parte di soggetti terzi per eseguire una bonifica d'ufficio che durerà quanto meno sino al 2026, crea una paralisi della procedura di liquidazione dell'attivo per un tempo lunghissimo e superiore al limite massimo di 7 anni di durata della procedura fallimentare, decorso il quale lo Stato italiano è tenuto a risarcire i creditori della procedura stessa per violazione dei limiti della c.d. legge Pinto (cfr. Cass. Civ. 10233/2015).

Si insiste – pertanto – per la sospensione degli atti gravati, con ogni consequenziale statuizione, ivi compreso l'ordine cautelare di riesame (c.d. remand) delle determinazioni assunte sulla base di una non chiara conoscenza complessiva della vicenda e dello status quo, nonché di un attento esame della sentenza del TAR Lombardia 1974/2017 di cui chiaramente Regione Lombardia mostra di ignorare l'esistenza.

Il legale costituito chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Tutto ciò premesso, quindi, Immobiliare Villasanta srl in liquidazione e concordato preventivo chiede l'annullamento di tutti gli atti gravati, previa – ove ritenuto necessario - rinvio della controversia alla Corte di Giustizia UE per verificare se il combinato disposto degli art. 191, 240, 242 e 245 del D. Lgs. 152/2006 nonché del RD 267/1942 e del D. Lgs. 14/2019, nonché del D. Lgs. 77/2021, del D. Lg. 152/2021, del D. Lg. 80/2021 convertito in legge 113/2021, e del DL 121/2021 siano conformi alle normativa comunitaria e segnatamente all'art. 191 paragrafo 2 e 192 del TFUE, alla direttiva 2004/35, alla direttiva 1023/2019 (in particolare art. 25 lettera b) “**il trattamento delle procedure di ... insolvenza avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure**”), al regolamento UE 848/2015 ed alla raccomandazione della Commissione Europea 135/2014, nonché al principio comunitario “chi inquina paga” statuito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGUE 534/13 del 02.03.2015) - nonché chiede che Regione Lombardia venga condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per la misura da quantificarsi in corso di causa per le ragioni sopra espresse, infine chiede in via riconvenzionale che Regione Lombardia sia condannata a garantire e manlevare la società ricorrente rispetto a tutti i danni che la procedura concordataria dovesse corrispondere ai creditori in ragione dello sfioramento del termine massimo di 7 anni di durata del procedimento all'esito di giudizi promossi dagli stessi invocando la c.d. Legge Pinto – cfr. Cass. Civ. 10233/2015.

Con vittoria di spese tutte ed onorari di giustizia e rimborso del contributo unificato versato.

SI PRODUCE:

- 1) nota Comune di Villasanta del 22.02.2022

- 2) nota Regione Lombardia del 30.11.2021
- 3) nota Regione Lombardia del 21.09.2021
- 4) decreto MITE direzione generale del 22.11.2021
- 5) decreto MITE del 23.02.2022
- 6) decreto Ministro dell'Ambiente del 29.12.2020
- 7) lotti piano volontario di bonifica per interventi urgenti
- 8) ordinanza provinciale del 23.05.2014
- 9) sentenza TAR Lombardia sez. III n° 1974/2017
- 10) sentenza TAR Lombardia sez. III n° 1975/2017
- 11) sentenza TAR Lombardia sez. III n° 1976/2017
- 12) ordinanza sindacale 32/1996
- 13) ordinanza sindacale 62/1996
- 14) ordinanza sindacale 55/1999
- 15) tabella A – tabella B per bonifiche
- 16) DGR 5248/2016
- 17) Attestazione provinciale di avvenuta bonifica
- 18) Nota Lombarda Petroli spa del 02.12.1996
- 19) Studio fattibilità bonifica falda
- 20) Relazione tecnica bonifica falda
- 21) Verifiche bonifica falda
- 22) Verifiche bacino di ricircolo falda
- 23) Nota di Lombarda Petroli spa del 27.02.1997
- 24) Richiesta Lombardia Petroli spa di campionamento acqua di falda
- 25) Diniego di Brianzaacque srl del 27.10.2015

- 26) Sintesi procedure amministrative
- 27) Tabelle analisi terreni
- 28) Verbale tavolo tecnico del 22.02.2018
- 29) Relazione per intervento urgente durante lo sversamento del 2010 e fatture di spesa a carico di Lombarda Petroli spa
- 30) Pagamenti per gestione e manutenzione barriera idraulica da parte di Lombarda Petroli spa
- 31) Convenzione e relazione urbanistica PP 2004
- 32) PP 2009 ed allegati
- 33) Relazione arch. Ponti – consulente della procedura
- 34) Ordinanza Consiglio di Stato di rinvio alla Corte Costituzionale
- 35) Osservazioni al PGT dicembre 2018
- 36) Istanza preliminare PGT maggio 2018
- 37) Sentenza TAR Lombardia 172/2022
- 38) Primo diniego per distributore di carburante del 30.03.2021
- 39) Lettera comune di Villasanta del 29.07.2020
- 40) Lettera Regione Lombardia del 15.07.2020
- 41) Ricorso al TAR avverso secondo diniego per distributore di carburante
- 42) Proposta di piano particolareggiato PP
- 43) Atto di avvio del procedimento afferente al piano particolareggiato d'ufficio da parte del Comune di Villasanta

Triuggio, 13.04.2022

(Avv. Umberto Grella)